



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Istituto Comprensivo Statale "PERTINI - BIASI" 07100 Sassari (SS) - Via Gorizia n. 26 - C.F.
92150580907- C.M. SSIC85700R Telefono 079 2845096

ISTITUTO COMPRENSIVO - "PERTINI - BIASI"-SASSARI
Prot. 0009810 del 03/10/2022
I (Uscita)

Al Personale Docente
Ai Genitori degli Alunni scuola Secondaria
Al DSGA
Al Sito Web/Atti

Circ. n. 40

Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni-deroghe al limite massimo di assenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7;

VISTA la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011;

VISTO il D. Lgs. n. 62 del 2017;

VISTO il D.M. 741/2017;

VISTA la Nota Ministeriale n. 1865/2017;

VISTA la delibera del Collegio Docenti svoltosi il giorno 09.9.2022 che ha come oggetto i criteri di deroga al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico 2021/2022;

INFORMA

che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico 2022/2023 è fissato secondo la seguente tabella:

PROSPETTO MONTE ORE ANNUO

TEMPO SCUOLA	NUMERO ORE SETTIMANALE	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE RICHIESTE (75%)	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITE (25%)
SECONDARIA DI PRIMO GRADO-30 ORE	30 ORE	990	743	247,5 (pari a 41 giorni di lezione)

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

DELIBERA COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 09.9.2022

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 (ripreso da D.P.R. 122/2009, art. 2 co. 10). Spetta, dunque, al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011) a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Si elencano pertanto i criteri che consentono di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi casi) esclusivamente rispetto a:

• **Assenze per motivi di salute:**

1. Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute (specificando la durata da...a);
2. Ricovero ospedaliero (durata da...a);
3. Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
4. Terapie e/o cure programmate e documentabili, (con l'indicazione del periodo e/o durata).
5. Gravi e documentati motivi di famiglia;
6. Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine;

• **Assenze per motivi personali:**

1. Pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
2. Assenze legate all'emergenza pandemica da virus Sars-CoV-2 debitamente certificate;
3. Altri motivi di carattere straordinario.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate posticipate
- uscite anticipate
- assenze per malattia
- assenze per motivi familiari
- mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate o altre attività organizzate dalla scuola.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe)
- la partecipazione ad attività di Orientamento;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'istituzione scolastica per motivi organizzativi.

E' compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente continuità del rapporto educativo. Il Coordinatore, qualora accerti numerose assenze di un alunno, provvederà ad informare il Dirigente scolastico con segnalazione formale all'ufficio di segreteria.

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate al rientro a scuola.

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di

*valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove, almeno **due**, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.*

Il Consiglio di classe, in caso di superamento del limite massimo di assenze, può decidere, in presenza di un numero congruo di valutazioni, di ammettere comunque lo studente allo scrutinio, valutando attentamente caso per caso.

Quanto deliberato resta in vigore anche per gli anni scolastici futuri, ovviamente fino ad eventuale nuova delibera del Collegio dei Docenti di modifica od integrazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Grazia Casu

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e normativa connessa)